

Statuto dell'Associazione

Disposizioni fondamentali

Art.1 - Denominazione e Sedi

E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e della legge regionale della Regione Lazio n. 22 del 1 settembre 1999 (e successive modifiche), una associazione di promozione sociale denominata **Associazione Tuscolana di Astronomia** (ATA) con sede in Rocca Priora - Roma (00040) - Viale della Galassia, 43.

Con delibera dell'Assemblea possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio della Regione Lazio sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 - Statuto e regolamento

L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.

L'Assemblea dei soci può emanare un regolamento interno, il quale disciplinerà in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori all'organizzazione ed all'attività dell'ente.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Finalità e scopi

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

Per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui alla lettera (i) dell'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale, relative alla diffusione e divulgazione dell'Astronomia, mediante:

1. didattica negli istituti scolastici e presso le Università attraverso conferenze, seminari e incontri;
2. divulgazione nella cittadinanza per mezzo di pubblicazioni, mostre, conferenze e altre iniziative culturali.
3. aggiornamento professionale degli insegnanti e formazione di operatori culturali per la didattica in campo astronomico nonché di operatori di osservatorio astronomico pubblico e di planetario.
4. osservazione e studio dei fenomeni astronomici regolati e coordinati in modo tale da poter essere significativi ed utili in ambito scientifico.

5. tutela e valorizzazione dell'ambiente-cielo sia attraverso una adeguata sensibilizzazione sulle tematiche dell'inquinamento luminoso, sia attraverso l'utilizzo degli strumenti previsti nella legge della Regione Lazio n. 23 del 13 Aprile 2000.
6. promozione e sostegno delle comunità giovanili, operanti nei settori culturali di cui ai precedenti punti

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

I soci

Art. 4 - Generalità e ammissione

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (a mezzo dei rappresentanti legali), indipendentemente dallo Stato o la cultura di appartenenza, delle loro convinzioni e condizioni sociali, politiche od economiche, che condividono le finalità dell'organizzazione e s'impegnano a realizzarle. L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dal Consiglio Direttivo dell'associazione, entro 60 giorni dalla richiesta di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo dell'associazione può nominare, per particolari meriti, dei Soci Onorari, i quali sono sollevati da ogni onere.

È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'associazione.

La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni o per esclusione. Il Socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Art. 5 - Diritti

I soci hanno i seguenti diritti:

- ❖ eleggere gli organi amministrativi e di controllo dell'associazione;
- ❖ approvare annualmente il bilancio;
- ❖ partecipare alle decisioni degli organi sociali nelle forme statutariamente previste;
- ❖ essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno;
- ❖ diritto di informazione e di controllo così come stabilito dalle leggi e dallo Statuto, compreso il diritto di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente.

Art. 6 - Doveri

I soci partecipano all'attività di promozione sociale dell'associazione in forma libera e gratuita, senza finalità di lucro personale.

Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

I soci devono versare quote associative annuali determinate dal Consiglio Direttivo e hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, i regolamenti dell'Associazione nonché le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 - Esclusione

Il socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del socio a beneficio dell'associazione nei seguenti casi:

- ❖ inadempimento degli obblighi assunti da parte del socio a favore dell'associazione;
- ❖ mancato pagamento della quota associativa;
- ❖ inosservanza delle disposizioni previste dallo statuto o dagli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali competenti;
- ❖ per altro grave motivo.

Organi sociali

Art. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Consiglio Scientifico;
4. il Presidente;
5. il Collegio Sindacale.

Tutte le cariche previste tra gli organi sociali sono ricoperte dagli interessati, soci e non soci, in forma libera e gratuita, senza finalità di lucro personale.

Art. 9 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.

Art. 10 - Convocazione e funzioni.

L'Assemblea elegge gli organi sociali alla scadenza del loro mandato, delibera sull'approvazione degli indirizzi programmatici del Consiglio Direttivo e sulle relazioni del Consiglio Scientifico e del Collegio Sindacale, formula proposte programmatiche, approva i bilanci annuali, delibera sulle modifiche statutarie.
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente oppure quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da affiggersi presso tutte le sedi dell'associazione almeno quindici giorni prima rispetto alla data della convocazione dell'Assemblea.
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
L'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Art. 11 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci.
Ogni socio non può avere più di 2 deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.

Art. 12 - Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti.

Le delibere di modifica dello statuto e del regolamento sono valide se ottengono il voto favorevole dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea.

Gli associati che rivestono la carica di Presidente, Consigliere o Revisore non sono ammessi alla votazione sulle materie che li riguardano personalmente ovvero in ragione dell'incarico ricoperto.

Art. 13 - Verbalizzazione

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno diritto di trarne copia.

Art. 14 - Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato per vie brevi tutte le volte che il Presidente o due suoi membri lo ritengano necessario, almeno 4 giorni prima della data di convocazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Il consiglio nomina uno o più Vicepresidenti, ove il Presidente non abbia provveduto ai sensi del successivo art. 17.

Art. 15 - Durata e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di 3 anni.

Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Oltre ai compiti previsti dallo statuto, il Consiglio Direttivo tiene e aggiorna i seguenti libri sociali: libro degli associati, registro dei volontari (che svolgono la loro attività in modo non occasionale), libro delle adunanze e deliberazioni della Assemblea dei soci, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente dell'associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, tra i consiglieri del Consiglio Direttivo, all'atto della nomina degli stessi, con indicazione separata.

Art. 17 - Funzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. Egli inoltre:

- ❖ presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
- ❖ nomina uno o più Vicepresidenti scegliendoli tra i componenti del Consiglio Direttivo.
- ❖ sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera del Consiglio Direttivo stesso, può conferire deleghe per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ha il compito di firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione.

La firma del Vicepresidente costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 18 - Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è costituito da eminenti personalità dei settori professionali della ricerca, della didattica e della divulgazione operanti nei settori e sul territorio di interesse dell'associazione.

Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni ed è composto da 3 a 15 membri nominati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea dei Soci. Tra i membri del Consiglio Scientifico il Consiglio Direttivo nomina altresì un Presidente, che svolge funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del Consiglio Scientifico e collegamento con il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Scientifico svolge una funzione consultiva in relazione alle attività dell'Associazione ed in particolare:

1. rappresenta il primo riferimento per l'individuazione di possibili relatori nelle attività di divulgazione scientifica e per il referaggio/tutoraggio delle attività didattiche e di ricerca
2. contribuisce alla definizione dei contenuti dei programmi di attività sociale e alla valutazione dei risultati dell'attività generale e delle singole iniziative, anche al fine di individuare e proporre eventuali azioni correttive

Art. 19 - Collegio Sindacale

L'Assemblea può nominare un Collegio Sindacale composto da tre (o cinque) membri effettivi e da due supplenti. I membri del Collegio possono esser scelti anche fra non soci, possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigilano sull'amministrazione dell'Associazione e sull'osservanza del presente statuto. Esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il bilancio annuale dell'associazione e presentano all'assemblea la propria relazione di controllo. Per gli altri compiti del Collegio si rinvia a quanto stabilito dalla legge.

Il Collegio può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 – Dipendenti e compensi

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera dagli associati. In caso di particolare necessità, e nei limiti prescritti dalla legge, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale. Per attività svolte in regime di convenzione con gli enti pubblici, i lavoratori dell'associazione avranno diritto ad usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione e le necessità dell'associazione.

Risorse economiche

Art. 21 - I beni

I beni dell'associazione sono mobili, immobili, e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 22 – Contributi e altre entrate

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota d'iscrizione annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le entrate dell'associazione sono anche costituite:

- ❖ dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi purché queste siano conformi e direttamente o indirettamente strumentali all'autofinanziamento e al raggiungimento degli scopi non di lucro e di promozione sociale dell'associazione;
- ❖ da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- ❖ da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ❖ da erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statuarie. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 23 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 - Bilancio preventivo

Il Consiglio Direttivo predispone entro il 15 gennaio di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, e la relativa relazione.

Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.

Il bilancio di previsione deve essere sottoposto alla valutazione e all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 25 - Bilancio consuntivo

Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone alla approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

Art. 26 - Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'associazione e all'atto del suo scioglimento.

Disposizioni generali e finali

Art. 27 -Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall' Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, si formerà un Collegio di Liquidazione composto da tre Soci maggiorenni che, eliminata ogni passività, provvederà a devolvere il patrimonio residuo dell'Unione ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 29 Norme generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, per quanto in esso non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Ratificato dall'Assemblea dei Soci
Rocca di Papa, 18/08/2024

Il Presidente dell'Associazione Tuscolana di Astronomia
Luca Orrù

Luca Orrù
ASSOCIAZIONE TUSCOLANA
DI ASTRONOMIA
Sede Legale: Viale della Galassia, ...
00040 ROCCA PRIORA (RM)
Cod. Fisc. 04971241007

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Territoriale di Prenatali
N. <u>1390</u>
Serie <u>3</u>
Data <u>19.8.24</u>
REGISTRATO CON EURO
<u>ESENTE</u>
IL DIRETTORE (*) Domenico Caratozzolo
(*) Firma sul documento provinciale Francesco Vittorio Gravina

